



La nuova disciplina delle spedizioni dei rifiuti novità del reg. (UE) 2024/1157

webinar per Camera di commercio di Firenze – 23 aprile 2026

BE.BR.Consulting srls
Consulenza e formazione per

Spedizioni transfrontaliere di rifiuti
Albo gestori ambientali
Registrazioni ambientali in Paesi UE



bracchetti@bebrconsulting.it


1

Note tecnico – organizzative per il webinar di oggi

- **orari:** 09:30 – 12:30
- **pausa** nel corso della mattinata
- **domande:** cerchiamo, se possibile, di raggrupparle per temi omogenei
- **slides:** rappresentano un mero supporto didattico all'incontro di oggi e non sostituiscono in alcun modo le disposizioni del reg. (UE) n. 2024/1157 e successive rettifiche e modificazioni, le indicazioni fornite dalla Commissione UE e dalle autorità competenti
- **nota sul reg. 2024/1157:** è disponibile sul sito di Eur-lex la versione consolidata HTML al 01.01.2025 del reg. 2024/1157

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

2



3

Riferimenti di base della nuova disciplina

Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11.4.2024 n. 1157/2024 sulle spedizioni di rifiuti che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006, pubblicato in GU L 30.04.2024

- rettificato da
 - GU L 90568 del 20.9.2024 e
 - GU L90042 del 21.01.2025
- modificato con reg. 2024/3230 pubblicato in GUCE dd. 20.12.2024

Regolamenti attuativi: reg. delegato (UE) n. 2024/2571 del 19.07.2024 e reg. di esecuzione (UE) n. 2025/2571 dd. 2.07.2025

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

4

Riferimenti di base della nuova disciplina

Il regolamento (UE) 2024/1157

- entra in vigore il 20 maggio 2024 ma **si applica dal 21 maggio 2026** (salvo eccezioni)
- abroga il reg. (CE) n. 1013/2006 dal 20 maggio 2024.

Regime transitorio ARTICOLATO. Perché?

- il nuovo reg. prevede modifiche strutturali alla disciplina, di grande impatto
- necessario elaborare ed emanare la disciplina attuativa
- gli operatori economici devono poter valutare i futuri scenari

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

5

Regime transitorio – aspetti salienti

Il **reg. (CE) 1013/2006** continua a disciplinare le spedizioni transfrontaliere di rifiuti fino al **21 maggio 2026**, salvo alcune eccezioni.

In particolare, per quanto riguarda **l'export dalla UE verso Paesi non OCSE**:

- l'art. 37 del reg. 1013/2006 continua ad applicarsi fino al **21 maggio 2027**,
- il reg. (CE) n. 1418/2007 è abrogato a decorrere dal **21 maggio 2027**;

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

6

Regime transitorio – aspetti salienti

- il reg. (CE) 1013/2006 continua ad applicarsi alle spedizioni per cui è presentata notifica in sensi di detto reg. e per cui l'autorità di destino ha fornito conferma di ricevimento ai sensi del reg. 1013/2006 **prima del 21 maggio 2026**. Le disposizioni del reg. 2024/1157 NON si applicano a queste spedizioni.
- le operazioni di R/D in una spedizione per cui le autorità competenti (AC) hanno rilasciato autorizzazione ai sensi del reg. 1013/2006, devono essere completate entro il **21 maggio 2027**;

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

7

Regime transitorio – aspetti salienti

Spedizioni destinate a impianti di recupero dotati di autorizzazione preventiva:

- una spedizione per cui le autorità competenti hanno rilasciato autorizzazione ai sensi dell'art. 14, prf. 2 del reg. 1013/2006 deve essere portata a termine entro **21 maggio 2029**;
- l'autorizzazione preventiva per un impianto in conformità dell'art. 14 del reg. 1013/2006 cessa di essere valida **entro il 20 maggio 2029**.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

8

Quadro delle principali novità del reg. (UE) 2024/1157

9

Principali novità per spedizioni nell'Unione europea

Obblighi di informazione (art. 18)

- requisiti del soggetto che organizza la spedizione
- contratto per il recupero (contenuti minimi, tempi)
- **comunicazione preventiva** (almeno 2 gg lavorativi prima della spedizione)
- comunicazioni successive:
 - **conferma ricevimento rifiuto entro 2 gg di calendario**
 - **certificato di avvenuto recupero del rifiuto**
- digitalizzazione delle informazioni

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

10

Principali novità per spedizioni nell'Unione europea

Spedizioni soggette a notifica e autorizzazione preventiva scritta:

- **divieto di tutte le spedizioni di rifiuti destinate a smaltimento** salvo autorizzazione in casi particolari
- maggiore articolazione del quadro delle procedure da applicare per spedizioni di rifiuti destinate al recupero
- semplificazione per spedizioni di rifiuti destinati ad analisi di laboratorio e/o prove di trattamento sperimentali
- digitalizzazione (scambio elettronico di informazioni e documenti)
- **nuova modulazione** del procedimento di notifica (fasi e tempi)

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

11

Principali novità per EXPORT dall'Unione europea

- **ampliamento dei divieti di export** dalla UE di rifiuti destinati a recupero in Paesi non OCSE (ma non solo)
- istituzione dell'**elenco dei Paesi non OCSE** verso cui sarà possibile export
- **monitoraggio sui Paesi OCSE** e procedura di salvaguardia
- **obblighi** a carico di tutti gli esportatori (in primis audit sull'impianto)
- digitalizzazione
- specifiche disposizioni per i rifiuti plastici (restrizioni e divieti specifici)

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

12

Alcune tra le definizioni di maggior rilievo

13

Definizioni – nota preliminare

Il regolamento (UE) 2024/1157

- **integra** la normativa generale dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti, come la dir. 2008/98/CE.

- si riferisce alle definizioni contenute in tale direttiva, comprese le definizioni e di termini relativi alla gestione dei rifiuti.

In particolare richiama espressamente le definizioni di **rifiuto, rifiuto pericoloso, produttore di rifiuto, detentore del rifiuto, intermediario, commerciante, gestione rifiuti, riutilizzo, trattamento, recupero, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, smaltimento.**

- include anche **definizioni aggiuntive** al fine di un'applicazione uniforme del reg. medesimo.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

14

Definizioni

importazione: l'introduzione di rifiuti nell'Unione, escluso il transito nel territorio dell'Unione;

esportazione: l'uscita di rifiuti dall'Unione, escluso il transito nel territorio dell'Unione;

transito: la spedizione attraverso uno o più paesi diversi da quello di spedizione o di destinazione;

trasporto di rifiuti: il trasporto di rifiuti su strada, per ferrovia, per via area, marittima o navigazione interna;

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

15

Definizioni

tragitto: i punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati, compresi gli uffici doganali di entrata e/o uscita e/o di esportazione;

itinerario : l'itinerario tra la località in cui ha inizio la spedizione nel paese di spedizione, attraverso i punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati, fino all'impianto di trattamento nel paese di destinazione.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

16

Definizioni di maggior rilievo

miscela di rifiuti: i rifiuti che risultano dalla mescolanza intenzionale o involontaria, di due o più tipi di rifiuti diversi:

a) che sono **elencati sotto voci diverse** negli allegati III, III A, III B e IV **o, se del caso, sotto trattini o sottotratini diversi di tali voci;** o

b) che **non sono classificati** sotto una voce specifica negli allegati III, III A, III B o IV.

I rifiuti spediti in una singola spedizione, composta da due o più rifiuti nella quale ciascuno di essi è separato, non costituiscono miscela di rifiuti.

Art. 19: Dall'inizio della spedizione fino al ricevimento in un impianto di recupero o smaltimento, i rifiuti [...] non sono mescolati ad altri rifiuti **o altre sostanze o oggetti.**

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

17

Definizioni di maggior rilievo

smaltimento intermedio: le operazioni di smaltimento elencate alle voci **D8, D9**, D13, D14 o D15 dell'allegato I della direttiva 2008/98/CE;

recupero intermedio: le operazioni di recupero elencate alla voce R12 o R13 dell'allegato II della direttiva 2008/98/CE;

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

18

I soggetti coinvolti - definizioni rilevanti

Destinatario: la persona fisica o giuridica, posta sotto la giurisdizione nazionale del paese di destinazione, alla quale siano stati spediti i rifiuti a fini di recupero o smaltimento;

Notificatore:

Si distingue tra

- a) spedizioni provenienti da uno Stato membro

- b) importazione o transito nel territorio dell'Unione di rifiuti che non provengono da uno Stato membro

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

19

I soggetti coinvolti - definizioni rilevanti

Notificatore nel caso di spedizioni provenienti da uno Stato membro:

una delle seguenti persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione nazionale dello Stato membro, che effettua o pianifica di effettuare una spedizione di rifiuti [...], o che fa effettuare o pianifica di far effettuare tale spedizione, a cui **spetta l'obbligo della notifica:**

- i) il produttore iniziale di rifiuti;
- ii) il nuovo produttore di rifiuti che effettua operazioni, prima della spedizione, che comportano una modifica della natura o della composizione dei rifiuti;
- iii) il raccoglitore che ha formato, riunendo vari piccoli quantitativi di rifiuti dello stesso tipo provenienti da fonti diverse, la spedizione inviata da un'unica località notificata;

(continua...)

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

20

I soggetti coinvolti - definizioni rilevanti

Notificatore nel caso di spedizioni provenienti da uno Stato membro:

iv) il commerciante o l'intermediario che agisce per conto di una delle persone di cui ai punti i), ii) o iii); o

v) qualora tutte le persone di cui ai punti da i) a iv) siano sconosciute o insolventi, il detentore dei rifiuti;

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

21

I soggetti coinvolti - definizioni rilevanti

Notificatore nel caso di importazione o transito nel territorio dell'Unione di rifiuti che non provengono da uno Stato membro:

una delle seguenti persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione nazionale del paese di spedizione che effettua o pianifica di effettuare, intenda far effettuare o ha fatto effettuare una spedizione:

- i) la persona designata dalla legislazione del paese di spedizione;
- ii) in assenza di una persona designata dalla legislazione del paese di spedizione, il detentore di rifiuti al momento in cui ha avuto luogo l'esportazione.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

22

I soggetti coinvolti - definizioni rilevanti

Persona che organizza la spedizione [per rifiuti sottoposti agli obblighi di informazione]: una delle seguenti persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione nazionale dello Stato membro, che effettua o pianifica di effettuare una spedizione [...], o che fa effettuare o pianifica di effettuare tale spedizione:

- i) il produttore iniziale di rifiuti;
- ii) il nuovo produttore di rifiuti che effettua operazioni, prima della spedizione, che comportano una modifica della natura o della composizione dei rifiuti;
- iii) il raccoglitore che ha formato, riunendo vari piccoli quantitativi di rifiuti dello stesso tipo provenienti da fonti diverse, la spedizione inviata da un'unica località;
- iv) il commerciante o l'intermediario che agisce per conto di una delle persone di cui ai punti i), ii) o iii); o
- v) qualora tutte le persone di cui ai punti da i) a iv) siano sconosciute o insolventi, il detentore di rifiuti;

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

23

Spedizione illegale

26) La spedizione effettuata:

- a) **senza notifica** alle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento;
- b) **senza l'autorizzazione** delle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento;
- c) con l'autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuta ai sensi del presente regolamento mediante **falsificazioni, false dichiarazioni o frodi**;
- d) in un modo non conforme alle informazioni contenute nel documento di notifica o contenute nel documento di movimento o da fornire nel medesimo, **fatta eccezione per gli errori materiali di minore entità nel documento di notifica o nel documento di movimento**;
- e) in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con il diritto dell'Unione o internazionale;
- f) in contrasto con l'articolo 4, paragrafi 1 e 3, o con gli articoli 37, 39, 40, 45, 46, 48, 49, 50 o 52.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

24

Spedizione illegale

g) in un modo che, in relazione alle spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5 [cioè nel caso di rifiuti verdi, campioni per analisi, spedizioni per trattamento sperimentale R/D],

- non è conforme agli obblighi di cui all'articolo 18, paragrafi 2, 4, 6 e 10, o
- alle informazioni contenute o da fornire nel documento di cui all'all VII, **fatta eccezione per gli errori materiali di minore entità nel documento di cui all'allegato VII.**

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

25

Spedizione illegale

Come interpretare il riferimento a «errori materiali di minore entità»?

In considerando n. 18 del regolamento si parla di

«errori tipografici nelle informazioni fornite al momento della compilazione dei documenti di notifica o di movimento o dei documenti di cui all'allegato VII oppure omissioni di una parte dei dati di contatto di una delle persone coinvolte nella spedizione. Tuttavia, tali eccezioni alla definizione di ciò che costituisce una spedizione illegale dovrebbero essere rigorosamente limitate agli errori materiali di minore entità che si verificano in via eccezionale, non alterano in modo significativo la sostanza di tali documenti e non pregiudicano il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento»


Dott.ssa Benedetta Bracchetti

26

Quadro delle procedure per le spedizioni nell'Unione europea

27

Procedura per spedizioni nell'UE destinate a smaltimento (operazioni D)



Dott.ssa Benedetta Bracchetti

28

Divieto assoluto per specifiche spedizioni nell'UE destinate a smaltimento

Sono vietate le spedizioni nella UE destinate a smaltimento di

- rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, da altri produttori di rifiuti o da entrambi,
- rifiuti urbani non differenziati sottoposti a un'operazione di trattamento che NON ne ha modificato sostanzialmente le caratteristiche, inclusi
- i combustibili derivati da rifiuti processati da rifiuti urbani non differenziati [ad esempio EER 191210].

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

29

Divieto relativo per spedizioni nell'UE destinate a smaltimento

Le spedizioni di tutti i rifiuti destinati a smaltimento nell'UE sono vietate salvo autorizzazione ottenuta ai sensi dell'articolo 11.

Per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 11, si applica la **procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta**

Prima di vedere l'art. 11, ricordiamo che....

la Commissione europea deve elaborare sul punto entro il **21 maggio 2027 linee guida** che definiscano **criteri per applicare le specifiche condizioni di fattibilità tecnica e sostenibilità economica** ai fini della rimozione del divieto.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

30

Condizioni per spedizioni nella UE a D (art. 11)

Per il rilascio dell'autorizzazione a spedizioni destinate a D nella UE devono essere soddisfatte **TUTTE** le seguenti condizioni:

a) il **notificatore dimostra** che:

- i) i rifiuti **NON possono** essere **RECUPERATI in modo tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile o DEVONO essere SMALTITI a causa di obblighi giuridici** a norma del diritto dell'Unione o di quello internazionale;
- ii) i rifiuti **NON** possono essere **smaltiti in modo tecnicamente fattibile e economicamente sostenibile NEL PAESE** in cui sono stati **PRODOTTI**;
- iii) la spedizione pianificata o lo smaltimento pianificato **è conforme alla gerarchia dei rifiuti e ai principi di prossimità e autosufficienza**, come stabilito dalla direttiva 2008/98/CE, e i relativi rifiuti sono gestiti in modo ecologicamente corretto a norma dell'articolo 59;

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

31

Condizioni per spedizioni nella UE a D (art. 11)

b)* Le autorità competenti interessate non dispongono di informazioni secondo cui il notificatore o il destinatario ha subito condanne per aver effettuato una spedizione illegale o qualsiasi altro atto illecito in relazione alla protezione dell'ambiente o della salute umana nei 5 anni precedenti l'invio della notifica;

c)* Le autorità competenti interessate non dispongono di informazioni secondo cui il notificatore o l'impianto, nei 5 anni precedenti l'invio della notifica, ha ripetutamente violato gli articoli 15 e 16 in occasione di precedenti spedizioni;

d) lo Stato membro di destinazione non ha esercitato il suo diritto [...] di vietare l'importazione di rifiuti pericolosi o di rifiuti elencati all'all. II della Conv. Basilea;

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

32

Condizioni per spedizioni nella UE a D (art. 11)

e)* la spedizione pianificata e lo smaltimento pianificato sono conformi alla legislazione nazionale relativa alla protezione dell'ambiente, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica nello Stato membro in cui si trova l'autorità competente;

f)* la spedizione pianificata o lo smaltimento pianificato non è in contrasto con gli obblighi risultanti dalle convenzioni internazionali concluse dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati o dall'Unione;

* Condizioni su cui autorità di transito deve effettuare propria valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla spedizione

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

33

Condizioni per spedizioni nella UE a D (art. 11)


g) i rifiuti saranno trattati conformemente alle norme tecniche giuridicamente vincolanti stabilite a protezione dell'ambiente in relazione allo smaltimento a norma del diritto dell'Unione o nei piani di gestione dei rifiuti elaborati [...], e l'impianto che rientri nel campo d'applicazione della direttiva 2010/75/UE applica le BAT [...] conformemente alla licenza rilasciatagli;

h) i rifiuti **non sono rifiuti urbani indifferenziati** provenienti dalla raccolta domestica o da altri produttori di rifiuti o da entrambi, oppure rifiuti urbani indifferenziati sottoposti a un'operazione di trattamento che non ne ha modificato sostanzialmente le caratteristiche.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

34

Spedizioni nell' UE destinate al recupero (1)



Dott.ssa Benedetta Bracchetti

35

Spedizioni nella UE di rifiuti destinati ad analisi di laboratorio o a prove sperimentali R/D

Art. 4, prf 5:

In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, le spedizioni di rifiuti

- esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio o

- **a prove di trattamento sperimentali,**

allo scopo di

- accertare le caratteristiche fisiche o chimiche dei rifiuti o di

- determinare la loro idoneità al recupero o allo smaltimento,

sono soggette agli obblighi generali di informazione [...] qualora siano

soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

36

Spedizioni nella UE di rifiuti destinati ad analisi di laboratorio o a prove sperimentali R/D


Art. 4, prf 5:

- il quantitativo di rifiuti **non supera quello ragionevolmente necessario** per eseguire l'analisi o la prova in ciascun caso particolare, ma **non è superiore a 250 kg o ad un maggiore quantitativo concordato caso per caso** tra le autorità competenti di spedizione e di destinazione e la persona che organizza la spedizione;
- qualora un quantitativo superiore a 250 kg sia richiesto dalla persona che organizza la spedizione, la persona in questione fornisce le **informazioni** di cui all'allegato VII, **nella misura del possibile**, alle autorità competenti di spedizione e di destinazione **assieme a una spiegazione motivata della necessità del maggiore quantitativo per eseguire l'analisi o la prova.**

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

37

Spedizioni nell'UE destinate al recupero (2)



Dott.ssa Benedetta Bracchetti

38

Novità sugli obblighi di informazione per spedizioni di «rifiuti verdi» nella UE

39

Sintesi delle novità per obblighi di informazione (art. 18)

- Obbligo registrazione/autorizzazione del soggetto che organizza ai sensi del capo IV della direttiva 2008/98/CE se si tratta del nuovo produttore, raccogliitore, commerciante/intermediario (!)
- obbligo di autorizzazione dell'impianto R di destino ai sensi del capo IV della direttiva 2008/98/CE
- obbligo di fornire al soggetto che organizza copia dell'autorizzazione dell'impianto di destino prima dell'inizio della spedizione
- obbligo di firma dell'all. VII da parte del produttore/raccogliitore quando questi non è il soggetto che organizza la spedizione (!)

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

40

Sintesi delle novità per obblighi di informazione (art. 18)

- contratto per il recupero (contenuti minimi, tempi) (!)
- allegato VII disponibile per via elettronica anche durante il trasporto (o con altre modalità nel mezzo di trasporto purché coerenti con info elettroniche) (!)
- **comunicazione preventiva** (almeno 2 gg lavorativi prima della spedizione)
- comunicazioni successive:
 - **conferma ricevimento rifiuto entro 2 gg di calendario**
 - **certificato di avvenuto recupero del rifiuto**
- digitalizzazione delle informazioni

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

41

I primi orientamenti sulla gestione All.VII fino al 31.12.26

Report from morning meeting of Waste Expert group – Waste Shipment Regulation **27 March 2026 (estratto da allegato)**

1) Nel periodo compreso tra il 21 maggio 2026 e il 31 dicembre 2026, i documenti di cui all'allegato VII dovrebbero essere gestiti **allo stesso modo di quanto avvenuto finora:**

a) nella **maggior parte degli Stati membri**, tali documenti continueranno a essere compilati **su supporto cartaceo**; tali Stati membri potrebbero non richiedere agli operatori economici la presentazione di versioni cartacee dei documenti di cui all'allegato VII alle rispettive autorità competenti. Inoltre, **non è attesa** da parte delle autorità competenti **la presentazione di documenti cartacei** dell'allegato VII a DIWASS.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

42

I primi orientamenti sulla gestione All.VII fino al 31.12.26

Report from morning meeting of Waste Expert group – Waste Shipment Regulation **27 March 2026 (estratto da allegato** con mia traduzione in italiano)

b) Laddove le autorità competenti utilizzino un sistema specifico in base al quale le persone che organizzano le spedizioni presentano i documenti dell'allegato VII per via elettronica alle rispettive autorità competenti, l'uso di tali sistemi da parte di tali Stati membri dovrebbe poter continuare. Anche in questo caso, **non è attesa** da parte delle autorità competenti o degli operatori **la presentazione dei documenti** di cui all'allegato VII a **DIWASS**.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

43

I primi orientamenti sulla gestione All.VII fino al 31.12.26

Report from morning meeting of Waste Expert group – Waste Shipment Regulation **27 March 2026 (estratto da allegato** con mia traduzione in italiano)

2) Le spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2024/1157 devono essere accompagnate da un documento di cui **all'allegato VII debitamente compilato, come stabilito nel rispettivo allegato al regolamento (UE) 2024/1157.**

3) Qualora i documenti di cui all'allegato VII **non vengano trasmessi a DIWASS entro il 31 dicembre 2026, ciò non dovrebbe** comportare l'imposizione di sanzioni nei confronti della persona che organizza la spedizione nel periodo sopra menzionato.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

44

I primi orientamenti sulla gestione All.VII fino al 31.12.26

Report from morning meeting of Waste Expert group – Waste Shipment Regulation **27 March 2026 (estratto da allegato con mia traduzione in italiano)**

4) L'interfaccia utente di DIWASS può essere utilizzata per generare e compilare i documenti di cui all'allegato VII nel periodo sopra menzionato **su base volontaria**. L'interfaccia grafica di DIWASS consentirà di scaricare il documento dell'allegato VII **in formato pdf**. In tali casi, **gli altri operatori coinvolti nelle spedizioni in questione potranno scegliere come compilare le caselle pertinenti dei documenti dell'allegato VII**, sia nell'interfaccia grafica di **DIWASS**, sia nella **copia cartacea** del documento.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

45

Obblighi di informazione - contratto per il recupero

Art. 18, prf. 10:

Tutte le spedizioni di

- rifiuti dell'all. III, IIIA, IIIB e di
- rifiuti destinati ad analisi di laboratorio o prove sperimentali 

sono soggette all'obbligo di stipula di un contratto tra

- la persona che organizza la spedizione e
- il destinatario

per il recupero dei rifiuti.

Se il destinatario non è l'operatore dell'impianto, **il contratto è firmato anche dall'operatore dell'impianto.**

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

46

Obblighi di informazione - contratto per il recupero

Art. 18, prf. 10:

Il contratto

- diviene **efficace al più tardi quando l'allegato VII è compilato** (cioè al più tardi 2 gg lavorativi prima che inizi la spedizione) e
- rimane efficace **per tutta la durata della spedizione fino al rilascio di un certificato** di avvenuto recupero
- deve essere **coerente** con l'allegato VII.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

47

Obblighi di informazione - contratto per il recupero

Art. 18, prf. 10:

Il contratto **deve** contenere almeno informazioni su

- persona che organizza la spedizione,
- destinatario e
- Impianto di recupero,
- identità delle persone che rappresentano ciascuna parte,
- descrizione dei rifiuti,
- codici identificativi dei rifiuti,
- quantitativo dei rifiuti oggetto del contratto,
- operazione di recupero e
- periodo di validità del contratto.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

48

Obblighi di informazione - contratto per il recupero

Art. 18, prf. 10:

Il contratto prevede che se la spedizione di rifiuti o il loro recupero

- non possono essere portati a termine come previsto o
- se la spedizione risulta illegale,

la persona che organizza la spedizione o, se essa non è in grado di assicurare il completamento della spedizione di rifiuti o il loro recupero, **il destinatario**, abbia l'obbligo di riprendere i rifiuti o assicurare che siano recuperati in modo alternativo, nonché, se necessario, che siano stoccati nel frattempo.

Obbligo di fornire copia del contratto e di qualsiasi accordo per rifiuti destinati a analisi di laboratorio o prove sperimentali **alle autorità coinvolte nelle ispezioni**.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

49

Obblighi di informazione - altre specificità

- se una spedizione è destinata al **recupero intermedio**, nell'Allegato VII devono essere indicati,
 - oltre al recupero intermedio iniziale,
 - l'impianto in cui è previsto il recupero intermedio o non intermedio *direttamente successivo* al recupero intermedio iniziale e
 - i codici R di tali operazioni, nonché,
 - **se possibile**, gli impianti in cui è previsto il *recupero successivo* intermedio o non intermedio e i codici R di tali operazioni.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

50

Obblighi di informazione - allegato VII (1)

- ¹ Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti dell'elenco verde destinati al recupero o di rifiuti destinati ad analisi di laboratorio o a prove di trattamento conformemente al regolamento (UE)2024/....⁷
⁴ [GU: inserire il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS 84/23 (2021/0367 (COD))]
² *Se più di tre vettori, allegare le informazioni relative a tutti i vettori coinvolti nella spedizione in questione, come richiesto nelle caselle a), b) e c).*
³ Se la persona che organizza la spedizione non è il produttore originario o il raccoglitore dei rifiuti, *né il nuovo produttore o raccoglitore di rifiuti*, occorre fornire informazioni in merito al produttore o al raccoglitore originario, al nuovo produttore o raccoglitore dei rifiuti.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

51

ALLEGATO VII INFORMAZIONI CHE DEVONO ACCOMPAGNARE LE SPEDIZIONI DI RIFIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFI 4 E 5

Informazioni sulle spedizioni¹

Persona che organizza la spedizione Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: Indirizzo e-mail:		2. Importatore/destinatario Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: Indirizzo e-mail:	
3. Quantitativo effettivo: Tonnellate (Mg): m ³ :		4. Data effettiva della spedizione: 4 bis. numero di identificazione del container, se del caso:	
5.(a) Primo vettore² Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: Indirizzo e-mail: Mezzi di trasporto: Data della presa in carico: Firma:	5.(b) Secondo vettore Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: Indirizzo e-mail: Mezzi di trasporto: Data della presa in carico: Firma:	5.(c) Terzo vettore Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: Indirizzo e-mail: Mezzi di trasporto: Data della presa in carico: Firma:	
6. Produttore dei rifiuti³ Nome:		8. Operazione di recupero (o eventualmente di smaltimento nel	

Obblighi di informazione - allegato VII (2)

- ⁴ In caso di operazione R12/R13, allegare anche le informazioni corrispondenti sull'impianto in cui è previsto il recupero intermedio o non intermedio direttamente successivo al recupero intermedio iniziale, nonché, ove possibile, gli impianti in cui sono previste le successive operazioni di recupero intermedio o non intermedio.
⁵ *Se del caso, inserire "Come nella casella 1" o "Come nella casella 6".*
⁶ *In caso di trattamento R12/R13, allegare anche le informazioni corrispondenti sull'impianto in cui è previsto il recupero intermedio o non intermedio direttamente successivo al recupero intermedio iniziale, nonché, ove possibile, gli impianti in cui sono previste le successive operazioni di recupero intermedio o non intermedio.*
⁷ Devono essere utilizzati il codice o i codici pertinenti indicati nell'allegato III A, nella sequenza appropriata. Talune voci della convenzione di Basilea come B1100 e B3020 riguardano unicamente flussi particolari di rifiuti, come indicato nell'allegato III A.
⁸ Devono essere utilizzati i codici BEU elencati nell'allegato III B.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

52

Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: Indirizzo e-mail:	caso di rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 5 Codice D/Codice R ⁴ :	
6 bis. Ubicazione di partenza della spedizione Indirizzo: Nome della persona responsabile dell'ubicazione ⁵ Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: Indirizzo e-mail:	9. Denominazione abituale dei rifiuti	
7. Impianto di recupero⁶ □ Laboratorio □ Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: Indirizzo e-mail:	10. Identificazione dei rifiuti (indicare i codici pertinenti): i. Convenzione di Basilea, allegato IX: ii. Codice OCSE (se diverso da i): iii. Allegato III A ⁷ : iv. Allegato III B ⁸ : v. Elenco UE dei rifiuti: vi. Codice nazionale: vii. Altro (specificare):	
11. Paesi/Stati interessati:		
Esportazione/spedizione	Transito	Importazione/destinazione

Obblighi di informazione - allegato VII (3)

12. Dichiarazione della persona che organizza la spedizione e del produttore di rifiuti⁹: Dichiaro in fede che le informazioni fornite sono complete ed esatte. Dichiaro che sono stati assunti obblighi *contrattuali* scritti efficaci con il destinatario e, se del caso, con l'operatore dell'impianto, *e che qualsiasi accordo delle autorità competenti in materia di dispaccio e destinazione è stato fornito in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5:*

Nome della persona che organizza la spedizione: _____ Data: _____

Firma: _____

Nome del produttore: _____

Data: _____

Firma: _____

13. La spedizione è stata ricevuta dall'importatore-destinatario (se non si tratta di un impianto)

Nome: _____ Data: _____ Firma: _____

DA COMPILARE A CURA DELL'IMPIANTO DI RECUPERO O DEL LABORATORIO:

14. La spedizione è stata ricevuta dall'impianto di recupero dal laboratorio

Quantitativo ricevuto:

Tonnellate (Mg): _____ m³: _____

Nome: _____ Data: _____ Firma: _____

15. Dichiaro in fede che il recupero di rifiuti di cui sopra è stato completato

Quantitativo preparato per il riutilizzo o riciclato altro recupero

Tonnellate (Mg): _____ m³: _____

Nome: _____ Data: _____ Firma: _____

⁹ Se la persona che organizza la spedizione non è il produttore originario o il nuovo produttore o raccoglitore di rifiuti, deve firmare il produttore originario o il nuovo produttore o raccoglitore di rifiuti. Quando il produttore o il raccoglitore non è noto o è insolvente, deve firmare il detentore dei rifiuti.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

53

**Spedizioni nella UE soggette a
notifica e autorizzazione
contratto R/D, notifica e garanzia finanziaria**

54

Contratto per il recupero o smaltimento dei rifiuti

Per le spedizioni soggette a notifica, obbligo di stipulare tra il **notificatore e il destinatario** un contratto per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti oggetto di spedizione.

Se il destinatario non è il gestore dell'impianto R/D, il **contratto deve essere anche sottoscritto dall'operatore dell'impianto**.

Il contratto **deve essere stipulato e diviene efficace**

- al momento della notifica e
- per tutta la durata della spedizione
- fino al rilascio del certificato di avvenuto R/D intermedio/non intermedio del rifiuto, a seconda dei casi.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

55

Contratto per il recupero o smaltimento dei rifiuti

Il contratto **deve essere coerente con il documento di notifica (1a) e di movimento (1b) e contenere almeno informazioni su**

- notificatore, destinatario, impianto nonché rappresentanti di ciascuna parte
- numero di notifica
- denominazione e composizione del rifiuto
- codici di identificazione del rifiuto
- quantità di rifiuto oggetto del contratto
- operazione R/D
- periodo di validità del contratto

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

56

Contratto per il recupero o smaltimento dei rifiuti

Il contratto **deve prevedere i seguenti obblighi** (art. 6, prf. 3):

- a) **per il notificatore**, di riprendersi i rifiuti o, se del caso, di assicurarne il recupero o lo smaltimento in modo alternativo (art. 22 e 25, prf. 2 o 3), se la spedizione, il recupero o lo smaltimento non sono stati effettuati come previsto o se si tratta di una spedizione illegale;
- b) **per il destinatario**, di recuperare o smaltire i rifiuti (art. 25, prf. 8), se si tratta di una spedizione illegale;
- c) **per l'impianto di R/D**, di fornire (art. 16, prf. 6) un certificato secondo cui i rifiuti sono stati recuperati o smaltiti conformemente all'autorizzazione rilasciata per la notifica, alle condizioni cui sono subordinate tali autorizzazioni, nonché al regolamento.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

57

Obblighi supplementari del contratto per R/D intermedio

Art. 6, prf. 4:

- a) per l'impianto [*intermedio*], di fornire (art. 15, prf 4 e, se del caso, prf. 5), il **certificato** dell'impianto/i che effettuano le operazioni non intermedie di R/D attestanti che tutti i rifiuti ricevuti conformemente alle autorizzazioni rilasciate per la notifica, alle condizioni cui sono subordinate tali autorizzazioni, nonché al regolamento sono stati recuperati o smaltiti, **specificando, se possibile, il quantitativo e il tipo di rifiuti oggetto di ciascun certificato**;
- b) per il destinatario, di trasmettere, se del caso, una notifica all'autorità competente iniziale del paese di spedizione iniziale (art. 15, prf. 8).

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

58

Contratto per spedizioni tra stabilimenti appartenenti al medesimo soggetto

Art. 6, prf. 5:

Se i rifiuti sono spediti tra 2 stabilimenti sotto il controllo dello stesso soggetto giuridico, il contratto può essere sostituito da una dichiarazione di detto soggetto giuridico di contenuto analogo al contratto.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

59

Requisiti del notificatore ai fini della notifica

Art. 5, prf. 1:

- Il nuovo produttore del rifiuto,
- il raccogliitore,
- l'intermediario o il commerciante

possono, in qualità di notificatore, trasmettere una notifica se hanno ottenuto un'autorizzazione o registrazione ai sensi del capo IV della dir. 2008/98/CE.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

60

Art. 5, prf. 10: **Notifica – quali codici rifiuto indicare**

Nel documento 1a e 1b è specificato

- **un solo codice di identificazione dei rifiuti** come indicato nell'allegato III, IIIA, IIIB o IV [NdA: *codice OCSE o Basilea*];
- nei casi di rifiuti non classificati sotto una voce specifica nell'allegato III, III B o IV, **un solo codice di identificazione dei rifiuti EER, fatta eccezione per:**
 - a) i rifiuti NON classificati sotto una voce specifica nell'all. III, IIIB o IV, che possono essere specificati utilizzando più di un codice EER, qualora tutti i rifiuti coperti dalla notifica abbiano caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili, ma non si tratti di una miscela di rifiuti; o
 - b) le miscele di rifiuti che non sono classificate sotto una voce specifica nell'all. III, IIIA, IIIB o IV, per le quali
 - **il codice EER e**
 - **il codice di identificazione dell'all. III, IIIB o IV di ciascuna frazione di rifiuti (quest'ultimo se disponibile, in alternativa il codice EER) devono essere specificati in ordine di importanza** in 1a e 1b

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

61

Notifica – quali codici rifiuto indicare

Art. 5, prf. 11:

I rifiuti o le miscele di rifiuti specificati in conformità del prf. 10, **possono essere ulteriormente** specificati indicando

- il relativo codice di identificazione dei rifiuti dall'elenco EER e
- **altri codici di identificazione pertinenti.**

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

62

Documento di notifica (1a)

16. Uffici doganali di entrata e/o uscita e/o esportazione (Unione europea):		Entrata:	Uscita:	Esportazione:
17. Dichiarazione dell'esportatore - notificatore - generatore - produttore (1): Dichiaro in fede che le informazioni fornite sono complete e esatte. Dichiaro inoltre che sono stati assunti gli obblighi contrattuali scritti imposti dalla legge e che sono (o saranno) in vigore le assicurazioni e le garanzie finanziarie richieste per i movimenti transfrontalieri.				
Nome dell'esportatore - notificatore:		Data:	Firma:	
Nome del generatore - produttore:		Data:	Firma:	
RISERVATO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI				
19. Avviso di ricevimento emesso dall'autorità competente dei paesi di importazione-destinazione/transito (1) esportazione-spedizione (9):			20. Autorizzazione scritta (1; 8) al movimento rilasciata dall'autorità competente di (paese):	
Paese:			Autorizzazione rilasciata il:	
Data di ricevimento della notifica:			Autorizzazione valida da:	
Data della conferma di ricevimento:			a:	
Denominazione dell'autorità competente:			Condizioni specifiche: No: <input type="checkbox"/> Se si compilare la casella 21 (6): <input type="checkbox"/>	
Timbro e/o firma:			Denominazione dell'autorità competente: Timbro e/o firma:	
21. Condizioni specifiche relative all'autorizzazione del documento di movimento o ragioni dell'obiezione				

(1) Richiesto dalla convenzione di Basilea.

(2) In caso di operazioni R12/R13 o D13-D15, aggiungere le informazioni corrispondenti sulle successive operazioni R12/R13 o D13-D15 o R1-R11 o D1-D12 e sugli impianti in cui saranno effettuate le successive operazioni R1-R11 o D1-D12 se richiesto.

(3) Da compilare per i movimenti nella zona OCSE e solo nei casi di cui al punto B ii).

(4) Allegare un elenco dettagliato in caso di spedizioni multiple.

(5) Cfr. l'elenco delle abbreviazioni e codici nella pagina seguente.

(6) Aggiungere informazioni più dettagliate se necessario.

(7) Aggiungere un elenco se più di un oggetto.

(8) Se prescritto dalla normativa nazionale.

(9) Se del caso ai sensi della decisione OCSE.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

65

Estratto del retro del documento di notifica

R.12 TIPI DI IMBALLAGGIO (casella 7)		CODICE II e CLASSE ONU (casella 14)		
		Classe ONU	Codice H	Caratteristiche
1.	Fusto	1	H1	Esplosivo
2.	Barile di legno	3	H3	Materie liquide infiammabili
3.	Tanica	4.1	H4.1	Solidi infiammabili
4.	Riquadro	4.2	H4.2	Sostanze o rifiuti suscettibili di combustione spontanea
5.	Sacco	4.3	H4.3	Sostanze o rifiuti che a contatto con l'acqua emettono gas infiammabili
6.	Imballaggio composito	5.1	H5.1	Ossidanti
7.	Contentitore a pressione	5.2	H5.2	Perossidi organici
8.	Alla rinfusa	6.1	H6.1	Sostanze tossiche (effetti acuti)
9.	Balla	6.2	H6.2	Sostanze infette
10.	Altro (specificare)	8	H8	Corrosivi
MEZZI DI TRASPORTO (casella 8)		9	H10	Rilascio di gas tossici a contatto con l'aria o con l'acqua
R	= su strada	9	H11	Sostanze tossiche (effetti ritardati o cronici)
T	= per ferrovia	9	H12	Sostanze ecotossiche
S	= via mare	9	H13	Sostanze capaci, in qualunque modo, di produrre dopo lo smaltimento altre sostanze (ad es. prodotti di lisciviazione) che possiedono almeno una delle proprietà di cui sopra
A	= per via aerea			
W	= per idrovia interna			
CARATTERISTICHE FISICHE (casella 13)				
1.	In polvere o pulverulenti			
2.	Solidi			
3.	Vischiosi o sciropposi			
4.	Fangosi			
5.	Liquidi			
6.	Gassosi			
7.	Altro (specificare)			

Altre informazioni, riguardanti in particolare il codice di identificazione (casella 14), ossia i codici dei rifiuti di cui agli allegati VIII e IX della convenzione di Basilea, i codici OCSE e i codici Y, possono essere reperite nel manuale d'istruzioni ottenibile dall'OCSE e dal Segretariato della convenzione di Basilea.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

66

Documento di movimento (1b)

ALLEGATO I B

Documento di movimento per i movimenti/spedizioni transfrontaliere di rifiuti

1. Corrispondente alla notifica n.:		2. Numero di serie della spedizione/numero complessivo di spedizioni: /	
		2a. Numero di identificazione del container se applicabile:	
3. Esportatore - notificatore N. di registrazione: Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: Fax: E-mail:		4. Importatore-destinatario N. di registrazione: Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: Fax: E-mail:	
5. Quantitativo Tonnellate m ³ : effettivo: (Mg):		Data effettiva della spedizione:	
7. Tipo(i) (1): Numero di colli:			
Condizionamento Prescrizioni particolari per la movimentazione: (2) Si: <input type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>			
8.a) Primo vettore (3): N. di registrazione: Nome: Indirizzo: Tel.: E-mail:		8.b) secondo vettore: N. di registrazione: Nome: Indirizzo: Tel.: E-mail:	8.c) Ultimo vettore: N. di registrazione: Nome: Indirizzo: Tel.: E-mail:
----- Da completare a cura del rappresentante dei vettori -----			
Mezzi di trasporto (1): Data della presa in carico: Firma:		Mezzi di trasporto (1): Data della presa in carico: Firma:	Mezzi di trasporto (1): Data della presa in carico: Firma:
9. Generatore(i)-produttore(i) dei rifiuti (4; 5; 6):		12. Denominazione e composizione dei rifiuti (2):	

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

67

Documento di movimento (1b)

Mezzi di trasporto (1): Data della presa in carico: Firma:		Mezzi di trasporto (1): Data della presa in carico: Firma:	Mezzi di trasporto (1): Data della presa in carico: Firma:
9. Generatore(i)-produttore(i) dei rifiuti (4; 5; 6): N. di registrazione: Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: Fax: E-mail: Luogo di generazione (2):		12. Denominazione e composizione dei rifiuti (2):	
10. Impianto di smaltimento <input type="checkbox"/> o impianto di recupero <input type="checkbox"/> N. di registrazione: Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: Fax: E-mail: Luogo effettivo di smaltimento/recupero (2)		Caratteristiche fisiche (1):	
		14. Identificazione dei rifiuti (indicare i codici pertinenti) (i) Convenzione di Basilea, allegato VIII (o IX se applicabile): (ii) Codice OCSE (se diverso da i): (iii) Elenco UE dei rifiuti: (iv) Codice nazionale nel paese di esportazione: (v) Codice nazionale nel paese di importazione: (vi) Altro (specificare): (vii) Codice Y: (viii) Codice H (1): (ix) Classe ONU (1): (x) Numero ONU:	

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

68

Documento di movimento (1b)

11. Operazione(i) di smaltimento/recupero		(xi) Denominazione ONU:
Codice D/Codice R (I):		(xii) Codice(i) doganale(i) (SA):
15. Dichiarazione dell'esportatore - notificatore / generatore - produttore (4): Dichiaro in fede che le informazioni fornite sono complete ed esatte. Dichiaro inoltre che sono stati assunti gli obblighi contrattuali scritti imposti dalla legge, che sono in vigore le assicurazioni o le garanzie finanziarie richieste per i movimenti transfrontalieri e che sono state ricevute tutte le necessarie autorizzazioni dalle autorità competenti dei paesi interessati. Nome: _____ Data: _____ Firma: _____		
16. Da compilare a cura di chiunque sia coinvolto nel movimento transfrontaliero qualora siano richieste informazioni aggiuntive		
17. La spedizione è stata ricevuta dall'importatore-destinatario (se non si tratta di un impianto) Nome: _____ Data: _____ Firma: _____		
DA COMPILARE A CURA DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO/IMPIANTO DI RECUPERO		
18. La spedizione è stata ricevuta dall'impianto di smaltimento		o dall'impianto di recupero
Data di ricevimento:	Accettata: <input type="checkbox"/>	Respinta (*): <input type="checkbox"/>
Quantitativo ricevuto: <i>Ton nella te (Mg)</i> :	<i>m²</i> :	<i>(*) Contattare immediatamente le autorità competenti</i>
Data approssimativa di smaltimento/recupero:		
Operazione di smaltimento/recupero (1):		
Data:		
Nome:		
Firma:		
		19. Dichiaro che lo smaltimento/recupero dei rifiuti di cui sopra è stato effettuato. Quantitativo preparato per il riutilizzo o riciclato: Quantitativo recuperato in altro modo: Quantitativo smaltito: Data: Nome: Firma e timbro:
(1) Cfr. l'elenco delle abbreviazioni e codici nella pagina seguente. (2) Aggiungere informazioni più dettagliate se necessario. (3) Se i vettori sono più di tre, allegare informazioni come richiesto alla		(4) Richiesto dalla convenzione di Basilea. (5) Aggiungere un elenco se più di un soggetto. (6) Se prescritto dalla normativa nazionale.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

69

Documento di movimento (1b)

RISERVATO AGLI UFFICI DOGANALI (se prescritto dalla normativa nazionale)			
20. PAESE DI ESPORTAZIONE-SPEDIZIONE O UFFICIO DOGANALE DI USCITA I rifiuti descritti nel presente documento di movimento sono usciti dal paese il: Firma: Timbro:		PAESE DI IMPORTAZIONE-DESTINAZIONE O UFFICIO DOGANALE DI ENTRATA I rifiuti descritti nel presente documento di movimento sono entrati nel paese il: Firma: Timbro:	
22. TIMBRI DEGLI UFFICI DOGANALI DEI PAESI DI TRANSITO			
Nome del paese: Entrata:	Uscita:	Nome del paese: Entrata:	Uscita:
Nome del paese: Entrata:	Uscita:	Nome del paese: Entrata:	Uscita:

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

70

Notifica generale (art. 13)

Consiste in una procedura cumulativa di notifica che consente ai diversi soggetti coinvolti dalle spedizioni un notevole snellimento procedurale.

La notifica generale è effettuata mediante il documento di notifica e l'accordo in ordine al suo espletamento può essere subordinato all'invio a posteriori, da parte del notificatore, di informazioni complementari alle autorità competenti interessate ai sensi dell'art. 5, prf. da 3 a 6.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

71

Condizioni per notifica generale (art. 13)

- a) i rifiuti contenuti nelle diverse spedizioni (art. 5, prf. 10) hanno caratteristiche fisiche e chimiche **sostanzialmente simili**;
- b) i rifiuti contenuti nelle diverse spedizioni sono spediti **allo stesso destinatario e allo stesso impianto**;
- c) gli eventuali **paesi di transito** sono gli stessi, **il tragitto** delle diverse spedizioni **è indicato nel documento di notifica** o allegato a tale documento **e il luogo da cui parte la spedizione è lo stesso**.

Il notificatore può indicare in un allegato a notifica uno o più possibili tragitti alternativi. Il documento di movimento deve riportare informazioni

- sul tragitto da seguire indicato nel documento di notifica, nonché
- su eventuali tragitti alternativi da seguire in caso di circostanze impreviste e indicati nel documento di notifica.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

72

Altri elementi della disciplina generale sulle spedizioni nella UE

73

Lingua e conservazione dei documenti

Art. 28:

- mantenuto il principio della LINGUA ACCETTABILE per le autorità competenti – traduzioni a carico del notificatore/soggetto che organizza
- entro il **21 maggio 2028**, la Commissione UE inserisce traduzioni di cortesia nel sistema informatico

Art. 20:

Per AC, notificatore/sogg. che organizza, destinatario e impianto R/D, obbligo di conservazione nell'UE di tutti i documenti ed informazioni per **almeno 5 anni dalla data di rilascio del certificato di avvenuto R/D** (anche intermedio) o **dall'ultimo certificato R/D** per notifiche generali.


Dott.ssa Benedetta Bracchetti

74

Procedura di notifica e autorizzazione preventiva nelle spedizioni nella UE

75

1. fase: Avvio procedimento di notifica – istruttoria dell'autorità di spedizione




* o altro software adottato da AC competente

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

76


2. fase: istruttoria delle autorità di transito e destinazione



77

77

3. fase: istruttoria di merito di tutte le Autorità - autorizzazione




* o altro software adottato da AC competente

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

78


4. fase: comunicazione preventiva di ogni trasporto



Dott.ssa Benedetta Bracchetti

79


4. fase: Trasporto del rifiuto all'impianto di destino



Dott.ssa Benedetta Bracchetti

80

5. fase: Recupero/smaltimento e svincolo garanzia finanziaria



Dott.ssa Benedetta Bracchetti

81

**Esportazioni di rifiuti dalla UE
divieti e procedure di spedizione - novità**

82

Divieto di esportazione per rifiuti destinati a smaltimento

Art. 37:

Confermato il divieto di esportazione dalla UE di rifiuti destinati a smaltimento, ad eccezione delle spedizioni destinate a Paesi EFTA aderenti alla Convenzione di Basilea.

La spedizione é comunque vietata se:

- se il paese EFTA proibisce l'importazione di tali rifiuti;
- se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1;**
- se l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che nel paese di destinazione i rifiuti non saranno gestiti in modo ecologicamente corretto (art. 59).

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

83

Paesi cui si applica/non si applica la decisione OCSE/LEGAL/0266



Australia, Canada, Cile, Islanda, Israele, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Norvegia, Repubblica di Corea, Svizzera, Turchia, USA, (Colombia, non ancora a pieno titolo in OCSE!), Costa Rica, Regno Unito

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

84

Divieto di esportazione per rifiuti pericolosi o altri rif. destinati a recupero verso Paesi non OCSE

Art. 39 si applica **dal 21 maggio 2026**:

- rifiuti **pericolosi** che figurano nella **parte 1 dell'all. V** del reg.
- rifiuti **pericolosi** dell'elenco europeo dei rifiuti (**EER***)
- rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, da altri produttori di rifiuti o da entrambi, nonché rifiuti urbani non differenziati sottoposti a un'operazione di trattamento che non ne ha modificato sostanzialmente le caratteristiche, inclusi i combustibili derivati da rifiuti processati da rifiuti urbani non differenziati;
- rifiuti che figurano nella **parte 2 dell'all. V** del reg.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

85

Divieto di esportazione per rifiuti pericolosi o specifici destinati a recupero verso Paesi non OCSE

Art. 39 si applica **dal 21 maggio 2026** :

- **dal 21 novembre 2026**, i rifiuti plastici classificati alla voce **B3011**;
- rifiuti elencati nell'all. III, IIIB e **miscele** di rifiuti elencati nell'all. IIIA contaminati da altri materiali in modo tale da
 - aumentare i rischi associati ai rifiuti così da rendere opportuno il loro rinvio alla procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta tenuto conto delle caratteristiche di pericolo o
 - da impedirne il recupero in modo ecologicamente corretto;
- **rifiuti o miscele** di rifiuti **contenenti o contaminati** da inquinanti organici persistenti (**POP**) in quantità pari o superiore ad uno dei limiti di concentrazione indicato all'all. IV del reg. 2019/1021

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

86

Divieto di esportazione per rifiuti pericolosi o specifici destinati a recupero verso Paesi non OCSE


Art. 39 si applica dal 21 maggio 2026 :

- rifiuti **pericolosi** non classificati sotto una voce specifica dell'all. V del reg. o dell'EER
- **miscele di rifiuti pericolosi** e **miscele di pericolosi con non pericolosi** non classificati sotto una voce specifica dell'all. V del reg. o dell'EER
- rifiuti che il paese di destinazione ha notificato come pericolosi ai sensi dell'art. 3 della convenzione di Basilea
- rifiuti la cui importazione è stata vietata dal paese di destinazione
- rifiuti che l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere non essere gestiti in modo ecologicamente corretto nel paese di destinazione (art. 59).

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

87

L'allegato V del nuovo reg. (modificato con reg. 2024/3230) si articola in sole 2 parti (I e II)



Dott.ssa Benedetta Bracchetti

88

Divieto di esportazione per rifiuti NP destinati a recupero verso Paesi non OCSE

Dal **21 maggio 2027** si applica il divieto art. 40, prf. 1:

- rifiuti non pericolosi elencati nell'all. III o IIIB e miscele di rifiuti non pericolosi elencate nell'all. IIIA
- rifiuti non pericolosi e miscele di rifiuti non pericolose comprese in EER se non già elencati negli all. III, IIIA o IIIB;
- rifiuti non pericolosi, miscele di rifiuti non pericolosi non classificati sotto una voce specifica dell'all. III, IIIA, IIIB o nell'EER;
- rifiuti non pericolosi classificati alle voci **AB130** (sabbia usata per limatura), **AC250** (tensioattivi), **AC260** (letame liquido da porcilaia, feci), **AC270** (fanghi di depurazione)

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

89

Deroga al divieto di esportazione per rifiuti destinati a recupero verso Paesi non OCSE

Dal **21 maggio 2027**, art. 40, prf. 2:

Detto divieto non si applica alle esportazioni destinate al recupero verso

- un **paese non OCSE incluso nell'elenco** dei paesi definito ai sensi dell'articolo 41
- per i rifiuti non pericolosi e le miscele di rifiuti non pericolosi specificate in detto **elenco**

alle seguenti condizioni:

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

90

Condizioni per deroga al divieto di esportazione art. 40

- il rifiuto è destinato a un impianto autorizzato ai sensi della legislazione del paese interessato ad effettuare operazioni di recupero per detto rifiuto;
- il rifiuto non è destinato ad operazioni intermedie salvo che tutte le successive operazioni di recupero non intermedie ed intermedie abbiano luogo nel medesimo paese di destinazione o in altri paesi per i quali il rifiuto figurano nell'elenco art. 41.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

91

Procedure esportazioni destinate a recupero verso Paesi non OCSE dal 21 maggio 2027

In linea generale, si applicano per analogia

le disposizioni del titolo II (spedizioni nell'UE) con alcuni adattamenti (compresa digitalizzazione informazioni – art. 27)

Attenzione: si applicano comunque

- obblighi dell'esportatore (art. 46) e
- obbligo di garantire gestione ecologicamente corretta (art. 59).

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

92

Procedure per esportazioni destinate a recupero verso Paesi non OCSE dal 21 maggio 2027

Destinazione dei rifiuti	Tipologia di rifiuto non pericoloso	Procedura di spedizione (art. 40, prf. 3 e 4)
Recupero verso Paesi non OCSE iscritti all'elenco dei Paesi art. 41 per specifiche tipologie di rifiuto o miscela di rifiuti non pericoloso/i	riportato in Allegato IX della Convenzione di Basilea ma diverso da B3011	Obblighi generali di informazione (articolo 18) con obbligo art. 27 (digitalizzazione) Notifica e autorizzazione preventiva scritta*, se il Paese dichiara di accettare il rifiuto secondo questa modalità
	Rifiuti di cui al codice Basilea B3011 (rifiuti plastici)	Notifica e autorizzazione preventiva scritta* decorsi 24 mesi da entrata in vigore
	Rifiuti e miscele di rifiuti non pericolosi non riportati nell'allegato IX della Convenzione di Basilea	Notifica e autorizzazione preventiva scritta*

* Secondo art. 40 con adattamenti (no spedizione campioni a laboratorio o a prove sperimentali secondo obblighi di informazione, non esiste la possibilità di autorizzazione preventiva per impianto di recupero nel Paese non OCSE, revoca della notifica in caso di cancellazione del Paese o di specifiche tipologie di rifiuto dalla lista art. 41.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

93

Elenco dei Paesi non OCSE - art. 41 -> 43

- da adottare **entro il 21 novembre 2026** e da aggiornare almeno **ogni 2 anni** con atto delegato della Comm. UE
- il Paese non OCSE presenta **domanda in inglese** (art. 42(1))
 - dimostrando i **requisiti** di art. 42(3) e
 - dichiarandosi disponibile a fornire aggiornamenti in caso di modifiche e comunque entro 5 anni
- istruttoria e decisione di Comm. UE sull'inclusione del paese nell'elenco

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

94

Paesi non OCSE che hanno presentato domanda art. 42

Bangladesh, Bosnia Erzegovina, **Egitto**, El Salvador, Georgia, Hong Kong, India, Indonesia, Kazakistan, Malesia, Moldavia, Monaco, Montenegro, **Marocco**, Nigeria, Nord-Macedonia, Oman, Pakistan, Filippine, Arabia Saudita, Serbia, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia, Togo, Tunisia, Ucraina e **Vietnam**. In giugno/luglio 2025, Lao DPR, Andorra.

Per questi Paesi la Comm.UE adotta una decisione entro il **26.11.2026**.

Sul proprio sito, la Commissione ha reso noto anche che i Paesi non OCSE che NON hanno ancora presentato richiesta possono comunque provvedervi, senza tuttavia alcuna garanzia, da parte della medesima Commissione, della conclusione in tempo utile della relativa istruttoria.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

95

Paesi cui si applica la decisione OCSE/LEGAL/0266



Dott.ssa Benedetta Bracchetti

96

Esportazioni destinate a recupero verso Paesi OCSE

Art. 44 – dal 21 maggio 2026:

Si applicano **per analogia le disposizioni** del titolo II **sulle spedizioni nella UE** con specifici adattamenti. Si segnalano in particolare i seguenti:

- **divieto di export per rifiuti urbani indifferenziati, 191210 e RDF da RU indifferenziati (v. art. 4(3));**
- **obbligo di notifica e autorizzazione preventiva scritta per miscele di rifiuti dell'all. IIIA destinate a operazioni INTERMEDIE nel paese OCSE se successive operazioni R intermedie o non intermedie si svolgono in Paese NON OCSE;**
- **B3011 sottoposto a notifica e aut. preventiva scritta**

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

97

Esportazioni di rifiuti destinati al recupero vs. Paesi OCSE

Art. 44, prf. 2:

- **dal 21 maggio 2027**, obbligo di fornire prova documentale dell'**avvenuto audit sull'impianto** di destino (art. 46(3)) salvo esonero causa accordo tra UE e Stato OCSE;
- i rifiuti dell'allegato III B e le **spedizioni di rifiuti destinati alle prove di trattamento sperimentali** (art. 4(5)), sono soggetti a **notifica e autorizzazione preventive scritte**;
- le spedizioni di rifiuti destinati alle **analisi di laboratorio** sono soggette alla procedura di **notifica e autorizzazione preventive scritte**, **salvo** che la quantità di rifiuto sia stata determinata in base alla quantità minima ragionevolmente necessaria per eseguire adeguatamente l'analisi in ciascun caso particolare **e non superiori i 25 kg**, nel qual caso si applicano gli **obblighi di informazione**;

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

98

Esportazioni di rifiuti destinati al recupero vs. Paesi OCSE

Art. 44, prf. 2 e segg. – Adattamenti procedurali:

- possibilità di silenzio assenso per autorità di destino di Paese OCSE
- **digitalizzazione** di informazioni e documenti (art. 27)
- l'impianto intermedio R rilascia conferma scritta entro 3 gg lavorativi dal ricevimento rifiuti
- l'autorizzazione alla spedizione del rifiuto è revocata da autorità di spedizione se interviene un divieto della Comm. UE di esportazione vs. Paese OCSE
- precise condizioni per esecuzione di spedizione (art. 44(5))
- specifici adattamenti a procedura (art. 44(3), 38(2 da a ad e), 38(3 da b a g) e (6))
- i rifiuti esportati sono destinati a R in impianti autorizzati ad operare ai sensi della normativa applicabile del Paese di destinazione

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

99

Esportazioni di rifiuti destinati al recupero vs. Paesi OCSE

Art. 44, prf. 2:

Attenzione: si applicano comunque

- obblighi dell'esportatore (art. 46) **dal 21 maggio 2027** e
- obbligo di garantire gestione ecologicamente corretta (art. 59) dal 21 maggio 2026.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

100

Quadro delle procedure per esportazioni dalla UE	Destinazione dei rifiuti	Paesi di destinazione	Tipologia di rifiuto	Procedura di spedizione
	Smaltimento	paesi Efta aderenti alla convenzione di Basilea	tutti	Notifica e autorizzazione preventiva scritta (articolo 38)
Recupero	paesi Ocse (art. 44, 45 e 46)	Lista verde (all. III ad eccezione di B3011) e miscele all. IIIA, campioni rif. per analisi di laboratorio in q <= 25 kg	Obblighi generali di informazione (articoli 44, 18)	
		B3011, Lista ambra (all. IV), allegato IIIB, rifiuti e miscele fuori lista), rifiuti destinati a prove sperimentali o rifiuti destinati ad analisi di laboratorio per q>25 kg	Notifica e autorizzazione preventiva scritta (articoli 44 e 38)	
	paesi non Ocse (art. 39 -> 43 e 46)	Rifiuti pericolosi e altri tipi di rifiuti «considerati critici»	Divieto articolo 39	
		Rifiuti non pericolosi	Divieto art. 40 salvo deroga per Paesi e tipologie rifiuto iscritti all' ELENCO art. 41 secondo procedure riportate in atto delegato della Comm. UE	

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

101

**Obblighi
di TUTTI gli esportatori dalla UE
che si applicano dal 21 maggio 2027
(art. 46)**

102

Perché sono importanti

Ai sensi del reg. 2024/1157, si ha, tra le varie ipotesi, **spedizione illegale** se la spedizione è effettuata **in contrasto con l'articolo 46** (obblighi degli esportatori).

Detti obblighi riguardano **tutti gli esportatori** di rifiuti dalla UE destinati a

- smaltimento in Paesi EFTA aderenti alla conv. Basilea;
- recupero verso Paesi OCSE e NON OCSE

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

103

In estrema sintesi:

1. Garantire la gestione ecologicamente corretta del rifiuto
2. Export solo vs. impianto OCSE/NON OCSE con audit iniziale;
3. Rinnovo audit iniziale dell'impianto ogni 2 anni
4. Audit ad hoc in caso di segnalazione non conformità
5. Notifica alla Comm.UE di audit commissionato da notificatore
6. Fornire prove documentali sugli audit effettuati c/o tutti gli impianti di destino
7. Comunicazione annuale con info su adempimento obblighi art. 46

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

104

Importazioni di rifiuti nella UE divieti e procedure di spedizione

105

Divieti di importazioni di rifiuti nella UE

Art. 50:

Sono vietate le importazioni nell'Unione di rifiuti destinati allo smaltimento ad eccezione di quelle provenienti da:

- a) paesi che sono parti della convenzione di Basilea;
- b) altri paesi con i quali l'Unione, o l'Unione e i suoi Stati membri, hanno concluso accordi o intese bilaterali o multilaterali compatibili con la legislazione dell'Unione e conformi art. 11 della convenzione di Basilea;
- c) altri paesi con i quali gli Stati membri hanno concluso individualmente accordi o intese bilaterali ai sensi del prf. 2; o
- d) altri territori se, in via eccezionale in situazione di crisi, di operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, non possono essere conclusi gli accordi o le intese bilaterali di cui alla lettera b) o c), o se l'autorità competente del paese di spedizione non è stata designata o non è in grado di agire.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

106

Divieti di importazioni di rifiuti nella UE

Art. 50, prf 4:

I paesi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono tenuti a presentare all'autorità competente dello Stato membro di destinazione **una richiesta preventiva debitamente motivata** basata sul fatto che non possiedono né possono ragionevolmente acquisire la capacità tecnica e le attrezzature necessarie per smaltire i rifiuti in modo ecologicamente corretto (art. 59).

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

107

Divieti di importazioni di rifiuti nella UE

Art. 51:

Sono vietate le importazioni nell'Unione di rifiuti destinati al recupero, ad eccezione di quelle provenienti da:

- a) paesi ai quali si applica la decisione OCSE;
- b) altri paesi che sono parti della convenzione di Basilea;
- c) altri paesi con i quali l'Unione, o l'Unione e i suoi Stati membri, hanno concluso accordi o intese bilaterali o multilaterali compatibili con il diritto dell'Unione e conformi all'art. 11 della convenzione di Basilea;
- d) altri paesi con i quali gli Stati membri hanno concluso individualmente accordi o intese bilaterali ai sensi del prf. 2; o
- e) altri territori nei casi in cui, in via eccezionale in situazione di crisi, di operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, non possano essere conclusi gli accordi o le intese bilaterali di cui alla lettera c) o d) o in cui l'autorità competente del paese di spedizione non sia stata designata o non sia in grado di agire.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

108

Quadro delle procedure per importazioni nell'Unione europea	Destinazione dei rifiuti	Paesi di provenienza	Tipologia di rifiuto	Procedura di spedizione
	Smaltimento	Paesi aderenti alla convenzione di Basilea o ad accordi art. 50	tutti	
Recupero	Paesi Ocse	Lista verde (all. III)		Obblighi generali di informazione (articolo 18 e 53)
		Lista ambra e rifiuti e miscele fuori lista		Notifica e autorizzazione preventiva scritta (articolo 53)
	Paesi non Ocse aderenti alla Convenzione di Basilea	Lista verde (all. III) e rifiuti per analisi di laboratori in q<=25kg		Obblighi generali informazione (artt. 18, 51 e 54)
		Lista ambra, rifiuti e miscele fuori lista, rifiuti per prove sperimentali di tratt. nella UE o per analisi di laboratorio in q>25kg		Notifica e autorizzazione preventiva scritta (articolo 54 e 51)

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

109

Trasmissione e scambio di informazioni per via elettronica

110

Digitalizzazione (art. 27)

Trasmissione per via elettronica e scambio delle informazioni relative a:

- **notifica**, richieste integrazioni, autorizzazioni alla spedizione e relative condizioni, documenti di movimento, conferma ricevimento, certificati R/D
- informazioni e documenti per obblighi di informazione **art. 18**, conferme di ricevimento e certificati R

per spedizioni nella UE con ev. transito attraverso Paesi terzi e anche per

- esportazioni dalla UE,
- importazioni nella UE e
- transito attraverso la UE

qualora le AC, uffici doganali, le autorità coinvolte nelle ispezioni e gli operatori economici dei paesi terzi si colleghino con la piattaforma del SI o tramite un sistema o un software disponibile o sito web di Comm. UE

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

111

Il modello adottato (art. 27)

- sistema centrale informatico (**DIWASS**) **gestito dalla Commissione europea** (prf. 3)
- con possibilità di scambio dati tramite **altri sistemi o software degli Stati membri**, purchè **interoperabili** con il sistema centrale (prf. 4)

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

112

Cosa fa DIWASS

- consente la trasmissione e scambio per via elettronica di info e doc.
- conserva i documenti secondo i termini dell'art. 20, reg. 1157
- è la **piattaforma per scambio in tempo reale tra sistemi o software locali (es. SITT) o commerciali**
- deve essere **interoperabile** con il sistema di scambio elett. informazioni sul **trasporto merci** EFTI (reg. UE 2020/1056)
- entro il 2028 sarà interconnesso con il sistema informativo delle dogane
- fornisce il sito web per la preparazione della documentazione

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

113

Principi su cui si basa DIWASS

- Ogni AC nella UE è identificata tramite un **codice identificativo**
- ogni AC decide **quale strumento/i informatico/i** usare per sé stessa e da parte degli operatori economici del territorio di propria competenza
- Questo significa che:
 - la situazione è «a macchia di leopardo» (per gli Stati con molte AC);
 - **l'operatore ec. con siti** (cioè impianti) in zone geografiche differenti del Paese deve adattarsi alle scelte delle AC locali;
 - **l'intermediario** senza detenzione utilizza il software indicato dall'AC competente per il luogo di spedizione;
 - il **vettore** utilizza **sempre DIWASS** indipendentemente dal sistema informatico che il notificatore o il destinatario devono utilizzare.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

114

Alcune definizioni del reg. 2025/1290

- **Operatore:** qualsiasi persona fisica o giuridica che effettua, pianifica o partecipa all'effettuazione di una spedizione di rifiuti e agisce in qualità di **notificatore, persona che organizza la spedizione, vettore, destinatario, produttore di rifiuti o impianto di gestione dei rifiuti**, indipendentemente dal fatto che agisca o meno a titolo professionale, escluse le autorità competenti e le autorità incaricate delle ispezioni;
- **Sito:** una sede di un operatore con un indirizzo o un nome diverso da quello indicato da tale operatore durante la sua prima registrazione nei sistemi o nel software, che è autorizzato, ai sensi della rispettiva legislazione nazionale, a utilizzare lo stesso numero di identificazione principale dell'operatore interessato;

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

115

Alcune definizioni del reg. 2025/1290

Autorità: le autorità competenti definite all'articolo 3, punto (9), del Regolamento (UE) 2024/1157 e le autorità coinvolte nelle ispezioni

Giorno lavorativo: qualsiasi giorno dal lunedì al venerdì, esclusi

- 1° gennaio,
- 1° maggio,
- 15 agosto,
- 1° novembre,
- 25 e 26 dicembre

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

116

Accesso e registrazione

- 3 livelli di registrazione:
 - l'utente (persona fisica)
 - l'operatore economico (cioè l'azienda) e l'autorità competente
 - l'eventuale sito/i collegato all'operatore economico
- Ogni utente deve avere un account TRACES (EU-Login) per poter accedere a DIWASS
- ogni utente può rappresentare
 - uno o più operatori;
 - un'autorità competente (...)
 - non rappresenta alcuna autorità se rappresenta un operatore.

La registrazione in DIWASS degli operatori è possibile dal 21 aprile 2026.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

117

Trasporto transfrontaliero di rifiuti in territorio italiano

118

Requisiti generali per il trasporto transfrontaliero di rifiuti

- Idoneo titolo per il trasporto delle merci
- Registrazione per il trasporto rifiuti ev. richiesta da ciascun Paese coinvolto nella spedizione transfrontaliera
- Altri requisiti ev. richiesti dalla normativa internazionale (ad es. ADR/RID,...) o del paese interessato (ad es. etichettatura «ambientale» del veicolo/container, limiti di massa, ev. estensioni assicurative, prescrizioni specifiche per il transito.....)


Dott.ssa Benedetta Bracchetti

119

La tratta italiana del trasporto transfrontaliero

Per il trasporto transfrontaliero del rifiuto sul territorio italiano è necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali (art. 194, c. 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.).

«*Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212. L'iscrizione all'Albo, qualora effettuata per il solo esercizio del trasporto transfrontaliero, non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al c. 10 del medesimo art. 212.*»



Dott.ssa Benedetta Bracchetti

120

DM 3 giugno 2014, n. 120 – art. 8, c. 1, lett. f)

Categoria 6: imprese che effettuano il **solo esercizio** dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, c. 3, del D.lgs. 152/2006

Comma 3 dell'art. 8:

„Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5 consentono l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6 se lo svolgimento di quest'ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta.“

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

121

Classi della categoria 6

Classi	Quantità annua complessivamente gestita
A	superiore o uguale a 200.000 t
B	superiore o uguale a 60.000 t e inferiore a 200.000 t
C	superiore o uguale a 15.000 t e inferiore a 60.000 t
D	superiore o uguale a 6.000 t e inferiore a 15.000 t
E	superiore o uguale a 3.000 t e inferiore a 6.000 t
F	inferiore a 3.000 t

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

122

Disposizioni del Comitato nazionale dell'Albo

Disposizioni di riferimento per l'iscrizione in cat. 6

- Deliberazione del Comitato nazionale n. 3 del 13.07.2016 recante criteri, requisiti e modalità per l'iscrizione all'Albo nella cat. 6, modificata con deliberazioni
 - 09.10.2017, n. 9
 - 15.12.2022, n. 8 (capacità finanziaria per la cat. 6)
- Deliberazione del Comitato nazionale n. 4 del 13.07.2016 che definisce modulistica relativa alle variazioni dell'iscrizione all'Albo nella categoria 6, modificata con deliberazioni:
 - 09.10.2017, n.9
 - 21.04.2022, n. 5

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

123

Disposizioni del Comitato nazionale dell'Albo

- Deliberazione del Comitato nazionale n. 1 del 22.01.2018 recante modelli di domanda di iscrizione e variazione presentate da soggetti non appartenenti all'Unione Europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano;
- Deliberazione del Comitato nazionale n. 8 del 28.07.2021 recante modulistica per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo nella categoria 6 per imprese stabilite in Italia o in un Paese dell'Unione europea;
- Deliberazione del Comitato nazionale n. 13 del 14.12.2021 recante modulistica per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo nella categoria 6 per imprese stabilite in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

124

Disposizioni del Comitato nazionale dell'Albo

- Deliberazione n. 9 del 15 dicembre 2022. Attestazione d' idoneità delle caratteristiche dei veicoli e delle carrozzerie mobili: modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 e alla deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020.
- Deliberazione n. 2 del 31 gennaio 2022. Modello di attestazione dell' idoneità dei veicoli/carrozzerie mobili redatta ai sensi dell' articolo 15, comma 4, lettera b), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 da soggetti non appartenenti all' Unione Europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano.
- Deliberazione n. 3 del 7 febbraio 2022 recante modifica alle prescrizioni dei provvedimenti d' iscrizione all' Albo.

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

125

Disposizioni del Comitato nazionale dell'Albo

- Circolare 24.01.2011, n. 137;
- Circolare 02.02.2017, n. 149 (applicazione delibera n. 3 del 13 luglio 2016);
- Circolare 09.05.2019, n. 5 (imprese svizzere)

Dott.ssa Benedetta Bracchetti

126



127